



COMUNE DI GIUSTINO
Provincia di Trento

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 03.12.2013, ART. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a sinistra oppure nell'oggetto della PEC o nei files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

AVVISO DI GARA PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA MALGA BANDALORS E DEL RELATIVO PASCOLO PER LE ANNUALITA' (STAGIONI DI ALPEGGIO) 2026-2030

In esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 20 di data 11.02.2026, il Comune di Giustino indice una gara ai sensi dell'articolo 39, comma 3 e 21, comma 4 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm., per la concessione in uso della malga denominata Bandalors in C.C. Giustino I, gravata dal diritto di uso civico, per le annualità (stagioni di alpeggio) 2026-2030, con scadenza irrevocabile, senza bisogno di disdetta alcuna, il 31.10.2030.

La malga, con annesso pascolo, è identificata dalla p.ed. 349, dalla parte pascoliva della p.f. 1546/1 nonché dalla parte pascoliva di parte delle pp.ff. 1743/1 e 1744/1, il tutto come risultante dalla documentazione fotografica e ortofoto allegate. La superficie del pascolo, come da documentazione agli atti, è pari ad una superficie lorda di Ha 89,02 e ad una superficie netta di Ha 74,14.

Il carico ottimale di bestiame, come previsto dall'art. 5 del Disciplinare tecnico-economico, è di 80 U.B.A. (unità bovine adulte).

La concessione è effettuata per il pascolo di bovini in asciutta e/o equini.

Le malghe e i pascoli di proprietà comunale saranno concessi in uso, per l'esercizio dell'alpeggio, a soggetti singoli o associati. L'aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che formulerà l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione. L'offerta sarà valutata in base ai seguenti elementi: offerta tecnica fino a un massimo di 70 punti, offerta economica fino a un massimo di 30 punti. I criteri e la ponderazione sono dettagliati al successivo paragrafo 2.

§ 1. PRINCIPALI CONDIZIONI DELLA CONCESSIONE:

- l'utilizzo della malga e del pascolo annesso dovrà essere effettuato nel rispetto delle condizioni previste nel presente avviso e nel Disciplinare tecnico economico;
- è fatto obbligo per il concessionario, qualora richiesto, di alpeggiare e caricare in malga eventuali unità di bestiame di proprietà dei censiti di Giustino, titolari del diritto di uso civico, dietro rimborso delle sole spese sostenute;
- la malga dovrà essere alpeggiata dal concessionario in proprio con familiari o dipendenti, senza alcuna possibilità di sub-concessione o di cessione del contratto. Nel caso di gestione tramite dipendenti dell'azienda o personale assunto all'uopo, il concessionario dovrà aver cura di inviare al Comune la documentazione dimostrativa;
- per garantire la buona conservazione del pascolo dovrà essere garantito il carico previsto nel Disciplinare tecnico-economico, di cui almeno il 60% di proprietà del concessionario.

§ 2. CRITERI E MODALITA' DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA



COMUNE DI GIUSTINO

Provincia di Trento

L'aggiudicazione verrà disposta nei confronti del soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa e, quindi, che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto risultante dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica e del punteggio attribuito all'offerta economica.

In caso di parità di punteggio, l'individuazione del concessionario avverrà mediante estrazione a sorte. Si precisa, altresì, che le offerte duplici, parziali, con alternative o comunque condizionate non saranno ritenute valide e saranno escluse. L'amministrazione procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta purché la stessa sia ritenuta dalla Commissione congrua e conforme alle prescrizioni del presente avviso di gara.

Il punteggio massimo complessivo raggiungibile è di 100/100, così ripartiti:

OFFERTA ECONOMICA, fino a un massimo di **30 punti**, assegnati secondo la seguente formula:

$$P = 30 \cdot \frac{\text{offerta in esame}}{\text{offerta migliore}}$$

Il canone annuo a base di gara viene fissato in Euro 4.819,10.= (diconsi Euro quattromilaottocentodiciannove/10).

- Il corrispettivo è escluso dal campo di applicazione dell'IVA per carenza del requisito soggettivo. In caso di modifica delle normative o nel caso di diversa interpretazione delle norme in essere il Comune si riserva di gravare di IVA tale corrispettivo.
- Non sono ammesse offerte in diminuzione rispetto al canone fissato a base di gara.
- Si fa presente che nella determinazione del valore del canone posto a base di gara si è tenuto conto, tra l'altro, della situazione di fatto e delle condizioni in cui versano l'immobile ed il pascolo da concedere. L'aggiudicatario non potrà pertanto pretendere alcun intervento da parte del Comune a vantaggio della gestione in quanto accetta la concessione dei beni nello stato in cui si trovano al momento della presentazione dell'offerta.

OFFERTA TECNICA, fino a un massimo di **70 punti**, così ripartiti

DURATA DELL'ALPEGGIO (massimo 5 punti)

- 5 punti per l'alpeggio con durata di almeno 85 giorni;
- 3 punti per l'alpeggio con durata di almeno 75 giorni;

Il titolo sarà attestato dai verbali di carico e scarico della malga.

SPECIE MONTICATE (massimo 35 punti e con il rispetto dei limiti indicati all'art. 6 del Disciplinare tecnico-economico)

- 35 punti per l'alpeggio con almeno il 70% degli UBA caricati delle specie appartenenti alle seguenti razze: razze bovine Rendena, Grigio Alpina e Bruna Alpina originale; razze equine Norica, Haflinger e cavallo da tiro pesante rapido; razze caprine Bionda dell'Adamello e Pezzata Mochena.
- 15 punti per l'alpeggio con almeno il 50% degli UBA caricati delle specie appartenenti alle seguenti razze: razze bovine Rendena, Grigio Alpina e Bruna Alpina originale; razze equine Norica, Haflinger e cavallo da tiro pesante rapido; razze caprine Bionda dell'Adamello e Pezzata Mochena.

Il titolo dovrà essere attestato con presentazione al Comune di copia del Registro aziendale di identificazione e registrazione degli animali.



COMUNE DI GIUSTINO
Provincia di Trento

MODALITÀ DI PASCOLO (massimo 25 punti)

- 25 punti per il pascolo turnato (tramite l'uso di recinti mobili) con almeno 5 settori e approvvigionamento idrico in autonomia;
- 15 punti per il pascolo turnato (tramite l'uso di recinti mobili) con almeno 4 settori e approvvigionamento idrico in autonomia.

GIOVANE AGRICOLTORE (5 punti):

Dall'iscrizione in CCIAA risulta quanto segue:

- Il titolare della ditta individuale ovvero il legale rappresentante della società agricola non ha ancora compiuto 41 anni.

Il titolo dovrà essere attestato con presentazione della visura della CCIAA.

L'offerta tecnica dovrà totalizzare un punteggio minimo di 35 punti, pena l'automatica esclusione dell'offerta dalla gara.

L'aggiudicatario dovrà successivamente comprovare l'esecuzione di tutti gli elementi dichiarati nell'offerta tecnica ed oggetto di valutazione mediante esibizione della relativa documentazione entro il termine assegnato dall'Amministrazione comunale. La mancata produzione di documentazione adeguata entro i termini previsti comporterà la revoca dell'aggiudicazione mentre la mancata attuazione di quanto dichiarato in sede di gara, e verificato dall'autorità forestale, sarà considerata inadempimento contrattuale.

§ 3. INOLTRO DEL PLICO CONTENENTE L'OFFERTA

Il concorrente che intenda partecipare alla gara dovrà far pervenire, secondo le modalità illustrate nel prosieguo e indirizzando specificatamente a: Comune di Giustino, Via Presanella n. 26 - 38086 GIUSTINO (TN)

tassativamente entro le ore 12.00 del giorno 20.03.2026

un plico chiuso, sigillato con mezzo idoneo (ceralacca o nastro adesivo) e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente:

- 1. la documentazione amministrativa;**
- 2. una busta chiusa, sigillata con mezzo idoneo (ceralacca o nastro adesivo) e controfirmata sui lembi di chiusura contenente l'offerta tecnica;**
- 3. un'altra busta chiusa, sigillata con mezzo idoneo (ceralacca o nastro adesivo) e controfirmata sui lembi di chiusura contenente l'offerta economica;**

come meglio specificato al successivo § 5.

Sull'esterno del plico deve apparire chiaro il nominativo dell'offerente, il recapito telefonico e deve essere riportata la seguente dicitura: «Offerta per la concessione in uso di MALGA BANDALORS e del relativo pascolo»

Detto plico deve essere recapitato in uno dei seguenti modi:

a) mediante raccomandata del servizio postale;



COMUNE DI GIUSTINO

Provincia di Trento

- b) mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati;
- c) mediante consegna diretta al protocollo del Comune di Giustino, il quale ne rilascerà apposita ricevuta.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente: non saranno ammessi alla gara gli offerenti i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a cause di forza maggiore o per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi. Non saranno inoltre prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra indicato.

La data di arrivo dei plichi sarà stabilita dal timbro a calendario del protocollo del Comune di Giustino, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite altro mezzo.

§ 4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione alla sezione I e II dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA) della Provincia Autonoma di Trento o gli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP), ai sensi del Decreto Legislativo 29.03.2004, n. 99 e ss.mm;
- iscrizione alla Camera di Commercio e Agricoltura Sezione speciale (Agricola) ai sensi della L. 580/93, in forma singola o attraverso ditta/società agricola;
- requisiti di ordine generale previsti dal D. Lgs. n. 36/2023 per la partecipazione alle procedure di affidamento;
- assenza di posizioni debitorie nei confronti del Comune di Giustino;
- proprietà di almeno il 60% del carico ottimale di bestiame pari a 80 U.B.A. previsto nel disciplinare tecnico-economico.

*Tutti i requisiti di partecipazione poc'anzi citati devono essere posseduti, **a pena di esclusione**, alla data di presentazione delle offerte e mantenuti per tutta la durata della concessione.*

§ 5. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Nel plico di invio di cui al precedente paragrafo 3 dovrà essere inserita, **a pena di esclusione**, la documentazione indicata di seguito.

5.1. DICHIARAZIONE *(in carta libera, come da fac-simile Allegato "A")* resa ai sensi e secondo le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal concorrente, accompagnata, a pena di esclusione, da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore, attestante:

- 1.- l'insussistenza di cause di esclusione dalla procedura di affidamento di cui agli articoli dal 94 al 98 del D.Lgs. n. 36/2023;

(eventuale: solo nel caso di esistenza di condanne penali)

- 2.- le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione *(il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione)*;

- 3.- il possesso dei requisiti di ordine speciale previsti dall'avviso di gara e precisamente:



COMUNE DI GIUSTINO

Provincia di Trento

- di essere iscritto alla Sezione I o II dell'archivio provinciale delle Imprese Agricole (APIA) della Provincia Autonoma di Trento
oppure
 - di essere Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi del Decreto Legislativo 29.03.2004, n. 99 e ss.mm.;
- 4.- l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato ai sensi della L. 580/93 in forma singola o attraverso Ditta/società agricola;
- 5.- l'assenza di posizioni debitorie nei confronti del Comune di Giustino;
- 6.- la proprietà di almeno il 60% del carico ottimale di bestiame pari a 80 U.B.A. previsto nel disciplinare tecnico economico;
- 7.- di aver preso visione di tutti gli atti di gara e di accettare, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, tutte le clausole, le regole e le condizioni generali e speciali in essi contenute nonché di avere tutti i requisiti previsti per la partecipazione alla gara;
- 8.- di aver preso conoscenza dei luoghi e degli immobili oggetto della concessione trovandoli adeguati rispetto alle obbligazioni da assumere;
- 9.- di aver valutato tutte le circostanze generali, particolari o locali e le clausole indicate nell'avviso di gara e nel Disciplinare tecnico economico, che possono influire sulla determinazione del prezzo offerto e di giudicare remunerativa l'offerta economica presentata;
- 10.- di avere formulato l'offerta tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente, alle condizioni di lavoro nonché del costo del medesimo stabilito dal C.C.N.L. di categoria, nonché di tutti gli oneri conseguenti alla peculiare ubicazione dei beni concessi in uso e agli oneri economici derivanti dagli obblighi previsti dal disciplinare tecnico economico.
- 11.- di essere a conoscenza del fatto che l'esito della presente gara verrà reso noto solamente attraverso l'Albo Telematico del Comune di Giustino, consultabile all'indirizzo internet https://giustino.soluzionipa.it/openweb/albo/albo_pretorio.php e che tale forma di pubblicità ha valore di notifica a tutti gli effetti ai concorrenti, senza ulteriore comunicazione personale a mezzo posta.

È preferibile utilizzare il fac-simile (Modulo "A" dichiarazione requisiti) predisposto dall'Amministrazione.

5.2 L'OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica (*in carta legale o resa legale*), redatta secondo il fac-simile Allegato "B", dovrà essere contenuta in una busta chiusa, sigillata con mezzo idoneo (ceralacca o nastro adesivo) e controfirmata sui lembi di chiusura, contrassegnata all'esterno con la dicitura "OFFERTA TECNICA".

All'offerta tecnica dovrà essere allegata la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.



COMUNE DI GIUSTINO

Provincia di Trento

La documentazione non verrà presa in considerazione se inserita nella busta riservata all'offerta economica.
È preferibile utilizzare il fac-simile (Modulo "B" offerta tecnica) predisposto dall'Amministrazione.

5.3. L'OFFERTA ECONOMICA (in carta legale o resa legale) redatta secondo il fac-simile Allegato "C", dovrà essere contenuta in una busta chiusa, sigillata con mezzo idoneo (ceralacca o nastro adesivo) e controfirmata sui lembi di chiusura, contrassegnata all'esterno con la dicitura "OFFERTA ECONOMICA".

La formulazione dell'offerta avviene mediante l'indicazione del canone annuo offerto in cifre ed in lettere. Si precisa che ove cifre e lettere non corrispondessero, l'Amministrazione considererà valido l'importo più conveniente per l'Amministrazione comunale. La formulazione dell'offerta secondo modalità diverse da quelle sopra specificate comporta l'esclusione della stessa dalla gara. Non sono ammesse offerte in diminuzione rispetto al canone fissato a base di gara.

È preferibile utilizzare il fac-simile (Modulo "C" offerta economica) predisposto dall'Amministrazione.

Non è prevista la cauzione provvisoria.

§ 6. PROCEDURA DI GARA

La gara si svolgerà, salvo rinvio per ragioni sopravvenute e di cui si darà comunicazione con le stesse modalità previste per l'esito della gara, presso il Municipio di Giustino in Via Presanella n. 26, il **giorno 26.03.2026** con le seguenti modalità:

- alle ore 09.00, in seduta pubblica, la commissione procederà all'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e le due buste relative all'offerta tecnica ed economica, alla numerazione di tutta la documentazione contenuta in ciascun plico e alla verifica della completezza e della regolarità della documentazione amministrativa per l'ammissione alla procedura;
- successivamente la commissione procede all'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica ed alla numerazione della stessa. Prosegue poi in seduta riservata alla attribuzione dei punteggi riferiti agli aspetti qualitativi delle offerte, con i criteri e le modalità previsti nel presente avviso di gara, documentando le operazioni in apposito verbale;
- alle ore 10.00, salvo rinvio per ragioni sopravvenute e di cui si darà comunicazione con le stesse modalità previste per l'esito della gara, la commissione, in seduta pubblica, dopo aver dato lettura dei punteggi tecnici attribuiti, procederà all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, ad attribuire il punteggio alle offerte economiche e all'aggiudicazione secondo quanto previsto al precedente paragrafo 2.

L'aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che formulerà l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione. Le offerte dei concorrenti saranno esaminate da apposita Commissione che le valuterà, assegnando un punteggio per ciascun elemento di valutazione, secondo l'articolazione sopra indicata, e un punteggio complessivo pari alla sommatoria dei punteggi parziali, per un massimo di 100 punti.

Risulterà aggiudicatario l'offerente che avrà riportato il punteggio complessivo più elevato.

Nel caso in cui due soggetti abbiano conseguito il medesimo punteggio e pertanto siano stati posti a pari merito al primo posto della graduatoria, si procede ad estrazione a sorte dell'aggiudicatario.

Nel caso in cui pervenga un'unica offerta, l'aggiudicazione è disposta a favore della stessa purché sia ritenuta dalla Commissione congrua e conforme alle prescrizioni del presente avviso di gara.



COMUNE DI GIUSTINO

Provincia di Trento

L'offerta vincola i concorrenti per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della medesima.

§ 7. STIPULA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

Il Comune di Giustino procederà alla verifica delle attestazioni rese in sede di partecipazione alla gara da parte dell'aggiudicatario, riservandosi altresì la facoltà di verificare le dichiarazioni prodotte anche da parte di altri concorrenti non risultati aggiudicatari. Nella fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alla gara, si applica il soccorso istruttorio di cui alla normativa vigente.

In caso di esito negativo delle verifiche in capo all'aggiudicatario l'Amministrazione procederà all'annullamento dell'aggiudicazione ed alle segnalazioni eventualmente dovute ai sensi di legge.

Tutti i requisiti dichiarati dovranno essere mantenuti per l'intera durata della concessione, pena la risoluzione della medesima.

Il soggetto aggiudicatario dovrà, nel giorno fissato dall'amministrazione comunale, presentarsi per la stipula del contratto di concessione previo deposito del fondo spese contrattuali. Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto (registrazione, valori bollati, ecc.) nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico del soggetto aggiudicatario.

Prima della firma del contratto il concessionario è tenuto a prestare una cauzione definitiva pari ad una annualità mediante deposito in contanti o sotto forma di fidejussione o in altre forme consentite dalla legge.

Ai sensi dell'art. 23 della legge 11.02.1971 n. 11 "Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici", i contraenti dovranno essere assistiti nella firma del contratto dalle rispettive organizzazioni professionali agricole, al fine di confermare e validare il contenuto del contratto medesimo, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari. A tal proposito il contratto conterrà la clausola dell'espressa rinuncia da parte del concessionario a quanto previsto dall'art. 4 bis della legge 203/82 e ss.mm. "Diritto di prelazione in caso di nuovo affitto".

§ 8. ULTERIORI INFORMAZIONI

Informazioni di carattere procedurale e tecnico possono essere richieste al Comune di Giustino per iscritto, anche a mezzo pec all'indirizzo: comune@pec.comune.giustino.tn.it, **entro e non oltre il 16.03.2026**. Nelle richieste dovrà essere indicato il nominativo del richiedente con i relativi numero di telefono e indirizzo pec. Le risposte saranno fornite entro il 18.03.2026, a condizione che la richiesta sia stata presentata in tempo utile. Le risposte ai quesiti formulati e altre informazioni che, a giudizio dell'Amministrazione comunale, siano ritenute di interesse generale, saranno comunicate a tutti i concorrenti.

Per informazioni sullo stato degli immobili (pascolo, alpeggio, strutture) è disponibile anche il custode forestale di zona Thomas Pellizzari al telefono 335/7814805.

Il Responsabile del Procedimento è il Segretario Comunale dott.ssa Raffaella Dallatorre.

§ 9. INFORMATIVA PRIVACY

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal Servizio Segreteria per lo svolgimento dell'attività di concessione della malga e pascolo Bandalors in C.C. Giustino I in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.



COMUNE DI GIUSTINO
Provincia di Trento

Titolare del trattamento è il Comune di Giustino, Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it).

E' possibile esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e all'art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.

L'informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a disposizione presso gli Uffici comunali.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Raffaella Dallatorre

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegati:

- Documentazione fotografica e ortofoto
- Disciplinare tecnico economico per la concessione in uso della malga Bandalors
- Schema contrattuale
- Modulo "A" dichiarazione requisiti
- Modulo "B" offerta tecnica
- Modulo "C" offerta economica













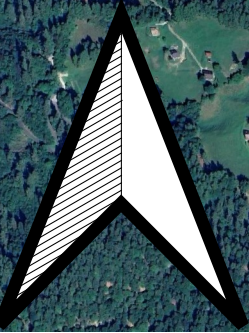


UPAS MALGA BANDALORS

LEGENDA

----- Upas Bandalors

1:10000





COMUNE DI GIUSTINO
Provincia di Trento

DISCIPLINARE TECNICO-ECONOMICO
PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA MALGA BANDALORS
C.C. GIUSTINO I

TITOLO I

ASPETTI GENERALI

Articolo 1

OGGETTO

Il presente disciplinare tecnico-economico fa parte integrante del contratto di concessione in uso della malga Bandalors e del relativo pascolo di proprietà comunale in C.C. Giustino I, gravati dal diritto di uso civico.

L'utilizzazione della malga è considerata nel suo complesso di pascolo e fabbricati secondo l'uso zootecnico normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

Articolo 2

DESCRIZIONE DELLA MALGA

La malga con annesso pascolo è identificata dalla p.ed. 349, dalla parte pascoliva della p.f. 1546/1 nonché dalla parte pascoliva di parte delle pp.ff. 1743/1 e 1744/1, il tutto come risulta dall'ortofoto e dalla documentazione fotografica allegate all'avviso di gara.

La superficie del pascolo della malga, come da documentazione agli atti, è pari ad una superficie lorda di Ha 89,02 e ad una superficie netta di Ha 74,14.

I diritti e le servitù inerenti alla malga sono quelli risultanti dal Libro Fondiario e quelli finora praticati.

La consistenza dell'edificio con i relativi impianti ed attrezzature sarà dettagliatamente elencata nel verbale di consegna della malga.

Articolo 3

DESTINAZIONE DELLA MALGA

La malga è destinata prioritariamente all'allevamento di bovini asciutti e/o equini.

Articolo 4

DURATA DELLA MONTICAZIONE

Il periodo di monticazione non potrà avere durata inferiore a 70 giorni (dal 15 maggio al 30 settembre – il periodo effettivo sarà comunque quello indicato in sede di offerta). Il concessionario dovrà comunicare alla proprietà tramite PEC la data di inizio e fine monticazione.

Articolo 5

DETERMINAZIONE DEL CARICO

Il carico ottimale di bestiame è di **80 U.B.A.** (unità bovine adulte) **di cui almeno il 60% di proprietà del concessionario** e così determinabili:

- ✓ Bovini sopra i 2 anni = 1 U.B.A.
- ✓ Bovini da 6 mesi a 2 anni = 0,60 U.B.A.
- ✓ Bovini sotto i 6 mesi = 0,40 U.B.A.
- ✓ Caprini = 0,15 U.B.A.
- ✓ Ovini = 0,15 U.B.A.
- ✓ Equini oltre i 6 mesi = 1 U.B.A.
- ✓ Asini oltre i 6 mesi = 0,50 U.B.A.

L'età del bestiame per il calcolo dell'unità bovine adulte è accertata all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle U.B.A. durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di U.B.A. monticabili.

Per garantire la buona conservazione del pascolo il concessionario si impegna a monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza di 10 U.B.A. in più o in meno. Tale tolleranza è evidenziata nel verbale di consegna e/o di carico.

Le U.B.A. mancanti o eccedenti il suddetto limite di tolleranza, nella misura di un minimo di 60 U.B.A. e un massimo di 100 U.B.A., saranno addebitate al concessionario al prezzo di Euro 50,00, salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità veterinaria e comunicata al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione. Qualora venissero alpeggiate un numero di U.B.A. inferiore a 60 o superiore a 100 si procederà alla risoluzione del contratto, come meglio specificato nell'art. 27.

La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico avvalendosi della Commissione istituita ai sensi dall'art. 23 del presente disciplinare.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora la malga non venga caricata con il numero minimo di U.B.A. previsti entro la prima settimana di alpeggio, la proprietà, previa diffida al reintegro del carico animale, potrà provvedere unilateralmente all'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 25 ovvero alla risoluzione del contratto prevista dal successivo art. 27.

Nel caso in cui la malga non sia monticata il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone di concessione, e la proprietà potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo e provvederà unilateralmente alla risoluzione del contratto.

È fatto obbligo per il concessionario, qualora richiesto, di alpeggiare e caricare in malga eventuali unità di bestiame di proprietà dei censiti titolari del diritto di uso civico, dietro rimborso delle spese sostenute.

Oltre al bestiame di proprietà del conduttore e di censiti titolari del diritto di uso civico, va preferibilmente monticato quello proveniente da aziende situate nel comune di Giustino e, in subordine, nei comuni limitrofi rientranti nel territorio della Val Rendena o provinciale.

Articolo 6

LIMITAZIONE ALLE CATEGORIE DI ANIMALI MONTICATI

In relazione a quanto disposto dall'art. 3 del presente disciplinare tecnico-economico, la malga è utilizzata per il pascolo di bovini asciutti, almeno il 60% dei quali dovrà essere di Razza Rendena, e/o equini. Ciò non esclude la possibilità di monticare caprini, ovini e asini nella percentuale del 10% del carico nominale della malga per ciascuna specie.

Articolo 7

CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE

Il concessionario si impegna a rispettare le norme di polizia veterinaria inerenti la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame. Con particolare riferimento alle disposizioni relative a malattie infettive e contagiose, si impegna:

- a far pervenire all'Autorità sanitaria competente prima della monticazione l'idonea certificazione atta a dimostrare che gli animali da monticare sono indenni da malattie infettive o diffusive indicate dalla stessa Autorità;
- a non caricare bestiame sprovvisto del certificato sanitario del luogo di provenienza;
- nel caso di sospetto di malattie contagiose, a denunciare immediatamente il fatto all'Autorità sanitaria ed a prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto dalla stessa.

Il concessionario rinuncia ad ogni possibile azione di richiesta di risarcimento di danni verso la proprietà nel caso avesse a subire morte di animali imputabile a malattie infettive. Inoltre nel caso di decesso di capi, il concessionario dovrà effettuare il pronto e corretto smaltimento delle carcasse, fatte salve le procedure di legge esistenti (informazione all'autorità competente ecc.).

Articolo 8

MANUTENZIONE ORDINARIA (INTERVENTI DI CONSERVAZIONE)

Gli interventi di manutenzione ordinaria dei fabbricati e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni ordinarie di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi. Al concessionario competono pure i lavori ordinari di conservazione e di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel verbale di carico dell'alpeggio.

La proprietà, tramite la Commissione di cui all'art. 23, gli amministratori e i custodi forestali hanno facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Articolo 9

MIGLIORIE (INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO)

La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo di monticazione, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, ...) senza che il concessionario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi e perdite di produttività del fondo e/o dei fabbricati a seguito di tali interventi. Le parti

potranno eventualmente accordarsi per l'adeguamento del canone di concessione dell'alpeggio mediante stipula di apposito atto aggiuntivo.

Articolo 10

ONERI GENERALI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Durante la gestione della malga, il concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali del Comune.

Nello svolgimento delle attività di alpeggio dovrà applicare tutte le normative antinfortunistiche, previdenziali, assistenziali ed assicurative vigenti. Il concessionario dovrà provvedere agli adempimenti previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008) effettuando la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchinari ed impianti con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza.

Il concessionario risponderà delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme del presente disciplinare.

Articolo 11

ONERI PARTICOLARI DEL CONCESSIONARIO PER LA GESTIONE DELLA MALGA

Nella conduzione della malga il concessionario si impegna ad osservare quanto segue:

- La malga dovrà essere alpeggiata dal concessionario in proprio con familiari o dipendenti, senza alcuna possibilità di subconcessione o di cessione del contratto. Nel caso di gestione tramite dipendenti dell'azienda o personale assunto all'uopo, il concessionario dovrà aver cura di inviare al Comune la documentazione dimostrativa.
- Oltre al bestiame di proprietà del conduttore e di censiti titolari del diritto di uso civico, va preferibilmente monticato quello proveniente da aziende situate nel comune di Giustino e, in subordine, nei comuni limitrofi rientranti nel territorio della Val Rendena o provinciale.
- Il bestiame monticato va registrato nell'apposito "registro di monticazione", che dovrà essere esibito al personale addetto ai controlli.
- I cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria e per l'attuazione delle strategie di prevenzione e difesa dagli attacchi dei grandi carnivori, possono essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi è limitato al raduno e protezione del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. I cani sono impiegati sotto la responsabilità del concessionario che adotta le opportune cautele affinché non costituiscano un pericolo per le persone e la fauna.
- Al fine del mantenimento della superficie pascoliva, la legna occorrente ai bisogni della conduzione della malga deve essere annualmente tagliata all'interno del pascolo assegnato. Può inoltre essere raccolta nel bosco, previa autorizzazione della proprietà e presentazione della denuncia di taglio agli Enti competenti. Per il recupero di legna a terra o strappata è sufficiente l'accordo bonario con i responsabili comunali. Non è possibile fare commercio o asportare la legna da ardere che al momento della demonticazione risultasse eccedente. Essa va conservata per i bisogni della stagione monticatoria successiva.
- In conformità alle disposizioni del Codice Civile ed alle consuetudini locali, il concessionario si impegna a:
 - arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;
 - effettuare la manutenzione ordinaria delle strade d'accesso all'alpe, dei fabbricati, sentieri, acquedotti, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture;
 - provvedere all'accurata ripulitura di fine stagione dei portici, delle stalle e di tutti i locali in genere;
 - provvedere allo svuotamento delle vasche liquami e spargimento sull'area di pascolo in ottemperanza e con le limitazioni previste dal D.G.P. 12.07.1987 n. 5460;
 - tagliare l'erba intorno ai fabbricati della malga all'interno della recinzione ed evitare che vi sostino gli animali se non per il ricovero, pur sempre temporaneo, nello stallone.
- Il concessionario dovrà segnalare l'inizio del perimetro della malga, apponendo cartelli lungo le strade di accesso aperte al traffico che riportino il nome della malga e l'avvertenza sulla presenza di animali al pascolo.

Il concessionario infine è tenuto a collaborare con l'Amministrazione favorendo la fruizione turistico-naturalistica di quanto concesso. A tal fine il concessionario deve offrire la massima disponibilità alle associazioni locali/enti turistici qualora dovessero essere organizzate manifestazioni di carattere pubblico/visite turistiche sulle aree date in concessione e/o alla malga nel suo complesso.

Articolo 12

ONERI PER LA PROPRIETÀ

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente disciplinare, al Comune spetta il compito di realizzare miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico.

Articolo 13

RESPONSABILITÀ CIVILI

Durante il periodo di monticazione il concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengano cagionati agli stabili e pascoli in connessione con l'esercizio dell'attività.

Il Comune di Giustino non assume garanzia alcuna sulla quantità dell'erba prodotta e pertanto ogni eventuale minor produzione a seguito di siccità, grandine ed altro evento o causa non comporterà diminuzione del canone di concessione, essendo il rischio a carico del concessionario.

Il Comune di Giustino non si rende garante delle disponibilità e del rifornimento dell'acqua per uso zootecnico.

Articolo 14

DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione viene fissata nelle annualità (stagioni d'alpeggio) 2026-2030, con scadenza irrevocabile, senza bisogno di disdetta alcuna, il 31 ottobre 2030.

Articolo 15

DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE E DI UTILIZZI DIVERSI

È espressamente vietata la subconcessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto pena la risoluzione del contratto così come è vietato l'utilizzo dei beni per finalità diverse da quelle zootecniche.

Articolo 16

CAUZIONE

A titolo cautelativo il Comune chiede al concessionario un deposito cauzionale infruttifero pari ad una annualità a garanzia degli obblighi contrattuali sotto forma di deposito in contanti presso la Tesoreria comunale, di fideiussione o in altre forme consentite dalla legge, nonché per eventuali danni che fossero arrecati per colpa o negligenza del concessionario. Detta cauzione sarà restituita successivamente alla scadenza della concessione e dopo aver accertato il regolare adempimento delle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare e nel contratto.

TITOLO II

ASPETTI ECONOMICI

Articolo 17

CANONE DI CONCESSIONE DERIVANTE DALL'UTILIZZO ZOOTECHNICO DELLA MALGA

Il canone annuo per l'utilizzo zootecnico tradizionale della malga è stabilito in funzione della categoria di bestiame alpeggiato e dei prodotti ottenibili in alpeggio e tenuto conto:

- ✓ Delle caratteristiche del pascolo;
- ✓ Del periodo di monticazione;
- ✓ Dello stato dei fabbricati;
- ✓ Della presenza di servizi;
- ✓ Della comodità di accesso alle malghe stesse;
- ✓ Del beneficio che l'esercizio dell'alpeggio può comportare in termini di conservazione e tutela ambientale.

Il canone annuo di concessione deve essere corrisposto entro il 31 maggio di ciascuna stagione di alpeggio.

In caso di ritardato pagamento l'importo del canone di concessione è aumentato degli interessi legali calcolati dalla messa in mora e fino alla data dell'effettivo pagamento.

Un ritardo del pagamento per un termine superiore a sei mesi comporterà la decadenza della concessione in uso per grave inadempienza.

TITOLO III

ASPETTI TECNICI

Articolo 18

GENERALITÀ

Il concessionario della malga si impegna a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli.

Articolo 19

GESTIONE DEGLI ANIMALI AL PASCOLO

Tutta la superficie del pascolo della malga va integralmente utilizzata indirizzando gli animali (di qualsiasi categoria) al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o nulla utilizzate dagli animali il malghese si impegna a praticare lo sfalcio e l'eventuale asportazione dei residui.

Deve essere evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamento al cotico a causa del calpestio.

Deve essere limitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile (Rumex, Urtica, Deschampsia) attuando un pascolamento veloce.

Il bestiame non deve essere mandato nelle vicinanze (di norma per un raggio di almeno 20 metri) dei fabbricati adibiti a ricovero del personale. In queste aree va comunque effettuata la pulizia della vegetazione a cura del concessionario.

Non deve essere effettuato il pascolo, con qualsiasi specie animale, nelle zone di rimboschimento pianificato.

Articolo 20

INTEGRAZIONI ALIMENTARI

Non è ammesso l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari confezionate agli animali.

Articolo 21

CONTENIMENTO DELLA FLORA INFESTANTE

Per contenere il diffondersi della flora infestante va effettuato, previo avviso - anche per le vie brevi - al custode forestale, il taglio della pianta prima della fioritura e comunque non oltre la seconda settimana di alpeggio e per tutta la durata dell'alpeggio.

L'intervento dovrà essere eseguito sull'intero pascolo, in particolare in prossimità dei fabbricati (casine o baiti).

Non è ammesso l'uso di prodotti diserbanti o dissecanti.

Articolo 22

CONCIMAZIONE E GESTIONE DELLE DEIEZIONI

Per la concimazione del pascolo si provvederà esclusivamente mediante l'idoneo spargimento delle deiezioni prodotte in malga, previo avviso - anche per le vie brevi - al custode forestale.

Si devono in ogni caso osservare le seguenti prescrizioni:

- a) Non è possibile asportare il letame/liquame dalla malga;
- b) Il letame/liquame prodotto dal bestiame deve essere, di norma, distribuito sul pascolo alla fine del periodo di monticazione e secondo le modalità stabilite nel verbale di consegna e/o di carico, soprattutto a beneficio delle superfici pascolive più magre;
- c) Nelle zone infestate da piante ammoniacali si deve evitare nel modo più assoluto ogni ulteriore concimazione;
- d) Non è ammesso l'uso di concimi minerali;
- e) È ammesso il ricorso alla fertirrigazione, mediante la distribuzione del liquame con acqua.

TITOLO IV

PROCEDURE

Articolo 23

COMMISSIONE DELL'ENTE PROPRIETARIO

Con apposito provvedimento della Giunta comunale sarà istituita una Commissione preposta alla consegna ed alla riconsegna della malga, formata da un Funzionario del Servizio Tecnico comunale, da un funzionario dell'Ufficio agricolo periferico competente per territorio e da un custode forestale.

La Commissione effettua inoltre almeno due sopralluoghi all'anno in malga e precisamente uno in occasione del carico e uno in occasione dello scarico, con la redazione di appositi verbali predisposti sulla scorta degli schemi riportati nelle prassi di riferimento UNI/PdR 73:2019 adattati alle esigenze dell'Amministrazione.

La Commissione deve presentare all'Amministrazione al termine di ogni stagione di alpeggio una relazione in merito al proprio operato. La Commissione dovrà inoltre rappresentare, sempre per iscritto, eventuali problematiche che dovessero insorgere nel corso della concessione.

La Commissione può effettuare in qualsiasi momento un'ispezione sull'osservanza del presente disciplinare tecnico-economico, ed effettua inoltre i controlli previsti dal successivo art. 26.

Articolo 24

CONSEGNA E RICONSEGNA DELLA MALGA

All'inizio e alla scadenza della concessione, la proprietà, rappresentata dalla Commissione di cui all'art. 23, in contraddittorio con il concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna della malga sulla scorta degli schemi approvati con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 731 dd. 06.05.2015 e riportati anche nelle prassi di riferimento UNI/PdR 73:2019, adattati alle esigenze dell'Amministrazione, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare tecnico-economico e nel verbale di carico.

Alla scadenza della concessione, se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatta salva la richiesta di eventuali integrazioni.

È escluso qualsiasi rimborso a favore del concessionario per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui asportazione comporti danni di qualsiasi entità ai beni immobili), che dovranno essere lasciati in proprietà al Comune.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura della Commissione e del personale del Servizio Tecnico comunale, d'intesa con il concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali.

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente disciplinare.

Inoltre all'inizio di ogni stagione vengono precisati e quantificati i lavori ordinari da eseguirsi a carico del concessionario quali:

- lavori di miglioramento dei pascoli;
- lavori di recinzione;
- lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati;
- lavori di miglioramento idrico;
- lavori di migliorie alla viabilità;
- lavori vari utili alla corretta monticazione della malga.

Il concessionario ha l'obbligo di effettuare gli interventi ordinari che assicurino la perfetta efficienza dei manufatti e la funzionalità di cisterne, abbeveratoi, fontane, fosse, ecc., curando la pulizia e lo spurgo degli stessi. Deve inoltre garantire la funzionalità di chiudende o recinzioni.

Sono a carico del Comune i seguenti oneri:

1. manutenzione straordinaria dei fabbricati e delle strade di accesso;
2. pagamento di imposte e tasse relative alla proprietà;
3. assicurazione dei fabbricati contro incendi e per responsabilità civile verso terzi, con rivalsa del premio nei confronti dei relativi conduttori.

Il Comune può autorizzare il conduttore all'esecuzione degli interventi di cui al precedente punto 1.

In tal caso tra le parti verranno di volta in volta concordate le modalità e le condizioni di esecuzione e quelle relative al pagamento del canone.

L'eventuale responsabilità civile inerente alla conduzione del fondo è a carico del Conduttore della malga.

TITOLO V

VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 25

INADEMPIENZE E PENALITÀ

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e, quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto prescritto nel presente disciplinare, sia per la violazione delle norme di polizia forestale.

Per le eventuali inadempienze alle norme indicate negli articoli precedenti e riassunte nello schema sotto indicato, verranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità a giudizio insindacabile della Commissione:

Articolo inadempimento	oggetto di	Infrazione	Penalità
Art. 5 determinazione del carico		Per ogni UBA alpeggiata in più o in meno nel limite di tolleranza minima fissato nell'intervallo tra 60 e 70 U.B.A. e nel limite di tolleranza massimo fissato nell'intervallo tra 90 e 100 U.B.A.	Euro 50,00
Art. 8 manutenzioni ordinarie		Mancata effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria	Euro 200,00 per ogni inadempienza
Art. 19 gestione degli animali al pascolo		Mancato rispetto delle disposizioni	Euro 200,00 per ogni inadempienza
Art. 21 contenimento della flora infestante		Mancato rispetto delle disposizioni	Euro 200,00 per ogni inadempienza

Qualora il Concessionario si renda responsabile di reiterate inadempienze nei riguardi delle prescrizioni impartite in sede di consegna e riconsegna o carico e scarico della malga l'Ente proprietario si riserva la facoltà di prevedere l'esclusione del medesimo soggetto dalla concessione delle malghe di proprietà per i successivi 6 anni.

Articolo 26

RISOLUZIONE ANTICIPATA E RECESSO

L'Ente proprietario si riserva il diritto di sospendere, modificare o revocare l'atto di concessione oggetto del presente disciplinare, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita all'art. 14, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che il concessionario eserciti la concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente Disciplinare e nell'atto di concessione, l'Amministrazione concedente diffiderà con lettera raccomandata il medesimo concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla revoca dell'atto di concessione nonché alla richiesta al concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto.

L'Ente proprietario si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, avvalendosi della Commissione di cui all'art. 23, lo stato di manutenzione dei beni oggetto della concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali la concessione è stata stipulata; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, l'immediata risoluzione del contratto, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente.

Il concessionario ha facoltà di recedere dal presente atto dandone comunicazione, inoltrata con nota raccomandata, entro il 31 ottobre di ogni anno ed avrà valore con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo. In questo caso il concessionario dovrà versare a titolo di penale l'importo pari ad una annualità di contratto.

Inoltre l'Ente proprietario avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza della recessione anticipata ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in concessione.

Articolo 27

CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ESPRESSA

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 26, il Comune si riserva la facoltà di risolvere l'atto di concessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., a tutto rischio del concessionario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- Malga non caricata o caricata con numero di UBA inferiore o superiore a quello minimo (60 U.B.A.) e massimo (100 U.B.A.) fissati dall'art. 5, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- Cessione del contratto, subconcessione o utilizzo diverso (art. 15);
- Pagamento del canone annuo con un ritardo superiore a sei mesi;
- Mancato rispetto degli impegni assunti nell'offerta tecnica e accertati dagli uffici o dall'autorità forestale.

COMUNE DI GIUSTINO

PROVINCIA DI TRENTO

Rep. Atti privati n. ____ dd. _____

Contratto di concessione in uso della malga Bandalors e dei relativi pascoli: p.ed. 349, parte pascoliva della p.f. 1546/1 nonché parte pascoliva di parte delle pp.ff. 1743/1 e 1744/1.

Tra i Signori:

- _____, nato a _____ il _____, il quale
interviene in qualità di Vicesindaco del Comune di Giustino, con sede a
Giustino in Via Presanella n. 26, C.F. 00270970221, di seguito anche
proprietario, munito di firma digitale, assistito dal sig. _____,
C.F. _____, dipendente dell'Associazione di categoria
_____, che si dichiara legittimato ad intervenire per
l'assistenza al Comune di Giustino per la stipula del contratto di cui in
oggetto;

- _____, nato a _____ il _____, C.F.
_____, il quale interviene ed agisce in qualità di legale
rappresentante di _____, con sede in _____ Via
_____ n. ____, C.F. _____, P.IVA
_____, di seguito anche concessionario, assistito dal sig.
_____, C.F. _____, dipendente della
Associazione di categoria _____, che si dichiara
legittimato ad intervenire per l'assistenza a _____ per la
stipula del contratto in oggetto;

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 20 dd. 11.02.2026, esecutiva

ai sensi di legge, si indiceva una gara, ai sensi degli artt. 39 comma 3 e 21 comma 4 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm., per la concessione in uso della malga denominata Bandalors e dei relativi pascoli in C.C. Giustino I;

- a seguito di apposita gara, esperita il giorno _____, è risultata aggiudicataria della concessione in uso della malga Bandalors e del relativo pascolo _____ con sede in _____, come da verbale depositato agli atti presso gli uffici comunali;

- nei confronti dell'aggiudicatario sopraindicato sono state completate, con esito positivo, le verifiche dirette a comprovare il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa e dall'avviso di gara;

tutto ciò premesso

facendo seguito alle intese concordate con il puntuale intervento dei rispettivi rappresentanti sindacali, **le parti sopraindicate**, in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 della Legge 11.02.1971 n. 11 e art. 45 della legge 3.05.1982 n. 203, **stipulano quanto di seguito:**

1. Il Comune di Giustino, come sopra rappresentato, concede in concessione a _____, che accetta, la malga denominata Bandalors e i relativi pascoli, identificati dalla p.ed. 349, dalla parte pascoliva della p.f. 1546/1 nonché dalla parte pascoliva di parte delle pp.ff. 1743/1 e 1744/1.

2. La concessione avrà durata per il periodo (stagioni di alpeggio) 2026-2030 e scadenza irrevocabile, senza bisogno di disdetta alcuna, il 31 ottobre 2030, data entro la quale il concessionario si impegna a restituire gli immobili, liberi da persone e da cose, alla piena disponibilità dell'Ente proprietario, con esplicita rinuncia ad indennità di qualsiasi tipo.

L'eventuale disdetta da parte del concessionario deve essere comunicata entro il 31 ottobre di ogni anno ed avrà valore con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo. In tal caso il concessionario dovrà versare a titolo di penale l'importo pari ad una annualità del canone.

Il concessionario dichiara fin d'ora che alla scadenza del presente contratto non farà valere quanto previsto dall'art. 4 bis della legge 203/82 come modificata dal D.Lgs. 228 del 18 maggio 2001 "Diritto di prelazione in caso di nuovo affitto".

Il periodo della stagione di alpeggio non potrà avere durata inferiore a _____ giorni annui come risultante dall'offerta tecnica dd. _____, pervenuta al protocollo comunale in data _____ prot. n. _____ e potrà essere esercitato di regola dal 15 maggio al 30 settembre di ogni anno, nel rispetto delle vigenti prescrizioni di massima di polizia forestale e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee.

3. Il canone annuo di concessione viene stabilito ed accettato in € _____,=. (_____) e dovrà essere pagato mediante avviso PagoPA entro il 31 maggio di ogni stagione di alpeggio. Il canone è soggetto ad aggiornamento automatico, senza che occorra esplicita domanda del concedente, mediante applicazione del 100% della variazione dell'indice ISTAT costo vita per famiglie di operai e impiegati verificatasi nel mese di marzo rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. A norma dell'art. 27 del Disciplinare tecnico-economico il Comune si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto nel caso di pagamento del canone annuo con un ritardo superiore a sei mesi.

4. Il concessionario dichiara di aver esaminato il compendio immobiliare oggetto della presente concessione e di averlo trovato idoneo ed adatto all'uso ed esente da difetti che possono comunque influire sull'esercizio dell'attività, sulla salute dei lavoratori e si obbliga a riconsegnarlo nello stesso stato alla scadenza convenuta.

5.- Il concessionario si impegna ad alpeggiare la malga in proprio con familiari o dipendenti, senza alcuna possibilità di sub concessione o di cessione del contratto. Nel caso di gestione tramite dipendenti dell'azienda o personale assunto all'uopo, il concessionario dovrà aver cura di inviare al Comune la documentazione dimostrativa.

6.- Il concessionario garantisce la monticazione con almeno il 60% di capi (espressi in UBA) di sua proprietà. Garantisce inoltre la monticazione con almeno il _____ degli UBA caricati di specie appartenenti alle seguenti

razze: razze bovine Rendena, Grigio Alpina e Bruna Alpina originale; razze equine norica, Haflinger e cavallo da tiro pesante rapido; razza caprina Bionda dell'Adamello e Pezzata Mochena, l'alpeggio per almeno _____ giorni e l'effettuazione del pascolo turnato (tramite l'uso di recinti mobili) con almeno _____ settori e approvvigionamento idrico in autonomia, il tutto come risultante dall'offerta tecnica dd. _____, pervenuta al protocollo comunale in data _____ prot. n. _____ e depositata agli atti.

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti nel contratto stesso, nel disciplinare e nell'offerta tecnica e accertati dagli uffici o dall'autorità forestale.

7. Il concessionario si impegna a rispettare scrupolosamente per tutta la durata della concessione le disposizioni fissate nell'avviso di gara, nel

presente contratto, nel disciplinare tecnico economico allegato sub A al presente atto quale parte integrante e sostanziale nonché quanto dichiarato in sede di gara nell'offerta tecnica ai fini dell'ottenimento del punteggio corrispondente, offerta che benchè materialmente non allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

8. Il concessionario è direttamente responsabile verso il Comune di Giustino e verso i terzi per qualsiasi danno arrecato agli immobili e alle cose esistenti negli immobili concessi in uso. A tal fine il concessionario esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità.

9. E' espressamente esclusa la possibilità che il presente contratto di concessione in uso possa essere tacitamente rinnovato alla scadenza.

10. Il Comune di Giustino può accertare in qualsiasi momento, ispezionare o far ispezionare, anche con accesso ai luoghi e nei fabbricati, il rispetto da parte del concessionario degli obblighi stabiliti dal presente atto nonché dal disciplinare allegato al presente atto sub lettera "A" e dall'offerta tecnica.

11.- A garanzia degli obblighi contrattuali nonché per eventuali danni che fossero arrecati agli immobili o al pascolo per colpa o negligenza del concessionario, lo stesso ha prestato la cauzione prevista dall'art. 16 del Disciplinare tecnico economico pari ad € _____.= mediante _____. Alla scadenza della concessione, se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatta salva la richiesta di eventuali integrazioni.

12.- Tutti gli oneri, adempimenti e spese inerenti e conseguenti la

stipulazione del presente contratto, nessuno escluso ed eccettuato, sono a carico del concessionario _____, che ha provveduto al versamento delle spese contrattuali in Tesoreria così come risulta da apposita documentazione agli atti.

13.- Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 23/2011 la registrazione del presente contratto assorbe l'obbligo della comunicazione all'autorità locale di P.S. della cessione di un fabbricato o parte di esso ai sensi dell'art. 12 del DL 59/1978 convertito in legge 191/1978.

14. Per quanto non previsto dal presente atto e nell'allegato disciplinare, le parti fanno riferimento a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.

15.- I rappresentanti sindacali intervengono nel presente atto per confermare la validità del contenuto, anche con riferimento al disciplinare tecnico economico allegato, compresa la durata legale e la rinuncia al diritto di prelazione in caso di nuova concessione, in espressa deroga alle vigenti norme in materia di contratti agrari e pertanto lo sottoscrivono ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 della legge 11.02.1971 n. 11 e art. 45 della legge 3.05.1982 n. 203.

16. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti il Foro competente sarà quello del Comune di Giustino.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Data _____

Per il Comune di Giustino – Il Vicesindaco (_____)

Il Rappresentante sindacale per il Comune (_____)

Il Concessionario (_____)

Il Rappresentante sindacale per il Concessionario (_____)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, le parti di comune accordo approvano specificatamente gli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, e 15.

Data _____

Per il Comune di Giustino - Il Vicesindaco (_____)

Il Rappresentante sindacale per il Comune (_____)

Il Concessionario (_____)

Il Rappresentante sindacale per il Concessionario (_____)

Spett.le
COMUNE DI GIUSTINO
Via Presanella, 26
38086 GIUSTINO (TN)

“Concessione in uso della malga Bandalors e dei relativi pascoli”: **Modulo “A” dichiarazione requisiti.**

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____, il _____, e residente a _____ in
via/piazza _____ n. _____,
in qualità di legale rappresentante (o valido titolo di impegnare la ditta offerente)
della azienda/società _____
con sede in _____, in via/piazza _____, n. _____
CF/P.IVA _____
Indirizzo pec _____
Iscrizione nel Registro delle Imprese n. _____

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle responsabilità penali in cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000:

DICHIARA

- 1.- l'insussistenza di cause di esclusione dalla procedura di affidamento di cui agli articoli dal 94 al 98 del D.Lgs. n. 36/2023;
- 2.- (eventuale: solo nel caso di esistenza di condanne penali) di aver riportato le seguenti condanne penali

(il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nè le condanne revocate, nè quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione);
- 3.- di essere iscritto alla Sezione _____ (I o II) dell'archivio provinciale delle Imprese Agricole (APIA) della Provincia Autonoma di Trento
e/o
di essere Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi del Decreto Legislativo 29.03.2004, n. 99 e ss.mm.;
- 4.- di possedere l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato ai sensi della L. 580/93 in forma singola o attraverso ditta/società agricola;
- 5.- di non avere posizioni debitorie nei confronti del Comune di Giustino;
- 6.- di essere proprietario di almeno il 60% del carico ottimale di bestiame pari a 80 U.B.A. previsto nel disciplinare tecnico economico;

- 7.- di aver preso visione di tutti gli atti di gara e di accettare, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, tutte le clausole, le regole e le condizioni generali e speciali in essi contenuti nonché di possedere tutti i requisiti previsti per la partecipazione alla gara;
- 8.- di aver preso conoscenza dei luoghi e degli immobili oggetto della concessione trovandoli adeguati rispetto alle obbligazioni da assumere;
- 9.- di aver valutato tutte le circostanze generali, particolari o locali e le clausole indicate nel bando di gara e nel Disciplinare tecnico economico, che possono influire sulla determinazione del prezzo offerto e di giudicare remunerativa l'offerta economica presentata;
- 10.- di avere formulato l'offerta tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente, alle condizioni di lavoro nonché del costo del medesimo stabilito dal C.C.N.L. di categoria, nonché di tutti gli oneri conseguenti alla peculiare ubicazione dei beni concessi in uso e agli oneri economici derivanti dagli obblighi previsti dal disciplinare tecnico economico.
- 11.- di essere a conoscenza del fatto che l'esito della presente gara verrà reso noto solamente attraverso l'Albo Telematico del Comune di Giustino, consultabile all'indirizzo internet https://giustino.soluzionipa.it/openweb/albo/albo_pretorio.php e che tale forma di pubblicità ha valore di notifica a tutti gli effetti ai concorrenti, senza ulteriore comunicazione personale a mezzo posta.

INFORMATIVA PRIVACY

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal Servizio Segreteria per lo svolgimento dell'attività di concessione in uso della malga e pascoli Bandalors in C.C. Giustino I in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Giustino (e-mail: protocollo@comune.giustino.tn.it; sito Internet: www.comune.giustino.tn.it).

Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it).

E' possibile esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.

L'informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a disposizione nell'apposita sezione del sito internet e presso gli Uffici comunali.

Data _____

firma/timbro

Allegato: fotocopia documento d'identità.

«Concessione in uso della malga Bandalors e del relativo pascolo»: **Modulo “B” offerta tecnica**

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____, il _____, e residente a _____ in via/piazza _____ n. _____, in qualità di legale rappresentante (<i>o valido titolo di impegnare la ditta offerente</i>) della ditta/società _____ con sede in _____, in via/piazza _____, n. _____ CF/P.IVA _____ Indirizzo Pec: _____

SI IMPEGNA al rigoroso rispetto delle seguenti clausole costituenti l'offerta tecnica:
(barrare la casella corrispondente)

DURATA DELL'ALPEGGIO (*massimo 5 punti*)

- ☐ ad alpeggiare per almeno 85 giorni (**5 punti**)
☐ ad alpeggiare per almeno 75 giorni (**3 punti**)

SPECIE MONTICATE (*massimo 35 punti e con il rispetto dei limiti indicati nell'art. 6 del Disciplinare tecnico economico*)

- ☐ ad alpeggiare con almeno il 70% degli UBA caricati delle specie appartenenti alle seguenti razze: razze bovine Rendena, Grigio Alpina e Bruna Alpina originale; razze equine Norica, Haflinger e cavallo da tiro pesante rapido; razze caprine Bionda dell'Adamello e Pezzata Mochena (**35 punti**).
- ☐ ad alpeggiare con almeno il 50% degli UBA caricati delle specie appartenenti alle seguenti razze: razze bovine Rendena, Grigio Alpina e Bruna Alpina originale; razze equine Norica, Haflinger e cavallo da tiro pesante rapido; razze caprine Bionda dell'Adamello e Pezzata Mochena (**15 punti**).

MODALITA' DI PASCOLO (*massimo 25 punti*)

- ☐ ad effettuare il pascolo turnato (tramite l'uso di recinti mobili) con almeno 5 settori e approvvigionamento idrico in autonomia; (**25 punti**)

- ☐ ad effettuare il pascolo turnato (tramite l'uso di recinti mobili) con almeno 4 settori e approvvigionamento idrico in autonomia. **(15 punti)**

DICHIARA INOLTRE:

- ☐ **DI ESSERE GIOVANE AGRICOLTORE (5 punti):**

in quanto dall'iscrizione in CCIAA risulta titolare della ditta individuale ovvero legale rappresentante della società agricola e non ha ancora compiuto 41 anni.

L'offerta tecnica dovrà totalizzare un punteggio minimo di 35 punti, pena l'automatica esclusione dell'offerta dalla gara.

Data _____

firma/timbro

Si allega fotocopia del documento d'identità del dichiarante in corso di validità

Spett.le
COMUNE DI GIUSTINO
Via Presanella, 26
38086 GIUSTINO - TN

Marca da
bollo Euro
16,00

«Concessione in uso della malga Bandalors e del relativo pascolo»: **Modulo “C” offerta economica**

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____, il _____, e residente a _____ in
via/piazza _____ n. _____,
in qualità di legale rappresentante (*o valido titolo di impegnare la ditta offerente*)
della ditta/società _____
con sede in _____, in via/piazza _____, n. _____
CF/P.IVA _____

OFFRE

Per la concessione in uso della Malga Bandalors e del relativo pascolo il canone annuo di Euro
_____, (ovvero euro _____ - in lettere)

Data _____

firma/timbro
